

## RELAZIONE QUESTIONI FINANZARIE PROVINCE

La presente relazione prende in considerazione le problematiche sollevate da UPI Marche ponendo i riferimenti di legge, lo stato attuale e le soluzioni per risolvere le questioni aperte. Nonostante alcune questioni siano riferite a leggi di settore, la problematica è sempre finanziaria o legata al personale. Vengono pertanto presentate relazioni specifiche riguardo ai seguenti argomenti:

PROBLEMATICA	RIF.TO NORMATIVO	IPOTESI RISOLUTIVA
Tassa usura manto stradale trasporti eccezionali	LR 15/90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- modifica legislativa che attualizzi la Legge</li> <li>- rimborso alle Province importi ultimi 5 anni</li> <li>- stanziamento capitolo di spesa dal 2024 in poi</li> </ul> <p style="text-align: center;">IMPORTI GIA' CONDIVISI CON STRUTTURA REGIONALE</p>
Proventi sanzioni scarichi idrici	LR 5/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>- modifica legislativa che permetta alle Province l'introito diretto delle sanzioni</li> <li>- rimborso alle Province importi ultimi 5 anni</li> </ul> <p style="text-align: center;">IMPORTI DA QUANTIFICARE SECONDO INTROITI REGIONE</p>
Attività estrattive	LR 71/97	<ul style="list-style-type: none"> <li>- modifica legislativa che permetta alle Province di introitare il 30% del contributo versato dai cavatori dal 2024 in poi</li> </ul>
Impianti termici	LR 19/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- modifica legislativa che permetta di ricomprendere i costi del personale impiegato nelle funzioni previste dalla legge</li> </ul>
Fiscalità botteghe entroterra		<ul style="list-style-type: none"> <li>- modifica legislativa che permetta di dare agevolazioni nel pagamento della tassazione prevista</li> </ul>
Rimborso funzioni non fondamentali	L. 56/2014 LR 13/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- accordo transattivo</li> <li>- LR apposita per rimborso importi da condividere</li> </ul>
Convenzione vigilanza ittico-venatoria	LR 6/2016 DGR 563/2020 prorogata più volte fino al 31/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rinnovo convenzione con aumenti di personale in dotazione</li> <li>- Rimborso del costo del personale</li> <li>- Modifica legislativa in attuazione del DL 104/2020 che permetta di neutralizzare la spesa del personale finanziato con risorse provenienti da altri Enti dal calcolo del valore soglia per la capacità assunzionale delle Province.</li> </ul>



## INDICE

<a href="#"><u>Relazione in premessa</u></a>	pag. 1
<a href="#"><u>Tassa usura manto stradale trasporti eccezionali</u></a>	pag. 3
<a href="#"><u>Proventi sanzioni scarichi idrici</u></a>	pag. 4
<a href="#"><u>Attività estrattive</u></a>	pag. 6
<a href="#"><u>Impianti termici</u></a>	pag. 7
<a href="#"><u>Fiscalità botteghe entroterra</u></a>	pag. 7
<a href="#"><u>Rimborso funzioni non fondamentali</u></a>	pag. 8
<a href="#"><u>Convenzione vigilanza ittico-venatoria</u></a>	pag. 10



## RELAZIONE SU TASSA USURA MANTO STRADALE

**Il Codice della strada** prevede che i proventi derivanti dalla tassa dell'usura pagata dagli autotrasportatori spettino all'Ente proprietario della strada.

**La LR 15/90** "Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 1 della Legge 10 febbraio 1982, n. 38 delega alle province" **stabilisce che le autorizzazioni siano rilasciate dalle Province e che i proventi derivanti dalla tassa sull'usura del manto stradale siano trasferiti alle Province.**

Le Province di Ancona, Macerata e Pesaro Urbino hanno anche provveduto a pagare il costo di acquisto e di manutenzione annua della piattaforma Geoworks a titolarità regionale. Ascoli Piceno e Fermo dovranno provvedere all'acquisto.

**Si rende necessario a questo punto dare attuazione con una Delibera di Giunta all'art. 7 c. 4<sup>1</sup> della LR 15/90 individuando il capitolo di spesa e stanziando i fondi relativi ai proventi introitati dalla Regione per il pregresso (ultimi 5 anni) e dal 2024 in poi a seconda dell'effettiva riscossione da parte della Regione.**

E' altresì necessaria una modifica legislativa che attualizzi la legge rispetto ai costi di gestione per l'esercizio della funzione delegata prevista dal c.1 della LR 15/90<sup>2</sup>.

**"il c. 2 dell'art. 8 della LR 15/90 è così sostituito:**

**2. Per l'erogazione dei contributi alle Province per l'esercizio della delega di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di € 50.000. Per gli anni dal 2019 al 2023 è autorizzata la spesa di € 134.655"**

[Torna all'indice](#)

[Torna alla relazione in premessa](#)

---

<sup>1</sup> Art. 7 c. 4 "La corresponsione agli enti proprietari delle strade degli indennizzi introitati dalla Regione farà carico ad un apposito capitolo di spesa del bilancio regionale e sarà effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza dell'esercizio finanziario di competenza."

<sup>2</sup> Art. 8 c. 1 "Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, ivi comprese quelle per la redazione del catasto di cui all'articolo 6, sono a carico della Regione."

## RELAZIONE PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI SCARICHI IDRICI

L'art.45 della LR 5/2006 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico" stabilisce:

Art. 45

(Competenza in materia di sanzioni amministrative. Proventi)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), **le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alla Provincia territorialmente competente.**

2. **I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 152/1999 sono versati alla Provincia** per le finalità previste dall'articolo 57 del medesimo decreto<sup>3</sup>.

L'iter prevede che l'ARPAM e le altre autorità di controllo rilevino le sanzioni comunicandole alla Provincia la quale emette di norma una diffida indicando la richiesta "*Si chiede alla Regione Marche di trasmettere allo scrivente Settore copia dei decreti di irrogazione delle sanzioni amministrative, ovvero di archiviazione, relativi alle segnalazioni dell'ARPAM di ....*"

Si chiede di esplicitare nella Legge di bilancio che **i proventi delle sanzioni amministrative (irrogate da Regione e comuni) previste dalla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (Titolo V Capo I) debbano essere versati direttamente alla Provincia** per le finalità previste dall'articolo 136 del medesimo decreto. Si auspica

---

3

L'art.57 del D.Lgs 152/1999 stabiliva che "*Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate ai capitoli di spesa destinati alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le Regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.*"

L'art.136 del D.Lgs 152/2006, che ha sostituito il D.Lgs l'art. 57 del 152/1999, afferma che "*Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le Regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.*"

L'art.170, comma 11, del D.Lgs 152/2006 recita "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175*".

Il citato art.45, comma 2, della LR 5/2006 (che fa riferimento all'art.57 del D.Lgs 152/1999) si applica pertanto anche all'art.136 del D.Lgs 152/2006.



una modifica normativa assegnando alle province la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative inerenti gli scarichi idrici (come già avviene per i rifiuti e le emissioni in atmosfera), in questo modo il contraddittorio con coloro che sono identificati come trasgressori deve avvenire direttamente con la Provincia la quale riceverà l'introito della sanzione in maniera diretta.

Per il pregresso si chiede di stabilire nella medesima legge regionale una data entro la quale Regione e Comuni dovranno trasferire alle province i proventi delle sanzioni acquisite a far data dall'entrata in vigore della legge, 9/6/2006, fino al 31/12/2023 (o, in analogia con la tassa sull'usura manto stradale, gli ultimi 5 anni).

Per il futuro la modifica della Legge Regionale garantirebbe alle Province la possibilità di irrogare direttamente la sanzione e riscuoterne il relativo provento.

L'emendamento che si propone di inserire alla LR 5/2006 è dunque il seguente:

**“L'art. 45 c. 2 della LR 5/2006 è così sostituito:**

**c. 2 - Le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 152/1999 sono irrogate dalla Provincia territorialmente competente e conseguentemente da essa riscosse al fine dell'utilizzo per le finalità previste dall'articolo 57 del medesimo decreto”**

**Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 3:**

**c. 3 – I proventi riscossi dalla Regione e dai Comuni dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31/12/2023 (in alternativa per gli ultimi 5 anni fino al 31/12/2023) sono quantificati dalle strutture competenti e riversate al relativo capitolo di entrata del Bilancio della Provincia entro il 31/12/2024”**

Si ritiene infatti che il 31/12/2024 sia un termine più che adeguato per effettuare la modifica legislativa richiesta e per permettere alle strutture regionali e comunali di effettuare i dovuti controlli sul pregresso al fine di addivenire ad una proposta di saldo dell'arretrato.

[Torna all'indice](#)

[Torna alla relazione in premessa](#)

## ATTIVITA' ESTRATTIVE

Si ritiene che le attuali percentuali previste dalla LR 71/97 art. 17 c. 8<sup>4</sup> non siano equamente distribuite rispetto al carico di lavoro che spetta alle Province in materia di attività estrattive. Attualmente la Provincia introita solo il 10%, si propone di ottenere il 30%

Si propone quindi la seguente modifica legislativa della LR71/97:

**“il c. 8 della LR 71/97 è così sostituito:**

**8. Il contributo è versato direttamente agli Enti nella seguente misura:**

**a) il 40% ai Comuni;**

**b) il 30 per cento alla Provincia;**

**b) il 30 per cento alla Regione per attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate, nonché di ambienti naturali connessi.”**

[Torna all'indice](#)

[Torna alla relazione in premessa](#)

---

<sup>4</sup> LR 71/97 art. 17 c. 8

8. Il Comune versa, entro il 31 marzo di ogni anno, parte del contributo come di seguito specificato:

a) il 10 per cento alla Provincia;

b) il 50 per cento alla Regione per attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate, nonché di ambienti naturali connessi.

## **IMPIANTI TERMICI**

Si propone una modifica legislativa all'art. 11 della LR 19/2015 "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici" al fine di ricomprendere anche i costi del personale impiegato nelle funzioni previste dalla Legge.

**La modifica è proposta è dunque la seguente:**

**"All'art. 11 della LR 19/2015 aggiungere il c. 3 bis:**

**c. 3bis - i costi di cui al precedente comma 3 ricomprendono anche quelli del personale impiegato nella gestione delle funzioni di cui alla presente legge".**"

## **FISCALITA' BOTTEGHE DELL'ENTROTERRA**

Nella medesima lettera prot. 16696 del 16.10.2023 si richiedeva inoltre di valutare la possibilità di concedere agevolazioni alle botteghe che operano nell'entroterra nel pagamento della tassazione prevista.

[Torna all'indice](#)

[Torna alla relazione in premessa](#)



## **RIMBORSO COSTI SOSTENUTI DALLE PROVINCE PER FUNZIONI NON PIU' FONDAMENTALI**

A seguito della L. 56/2014, nelle more dell'emanazione della Legge Regionale di riordino, e quindi durante il periodo transitorio, le Province hanno continuato a sostenere costi per l'esercizio di funzioni non più fondamentali al fine di non dare soluzione di continuità ai servizi resi nei confronti della collettività. Pur essendo trascorsi 10 anni, alcuni di questi costi sono tuttora a carico delle Province per vari motivi che sono specifici per i singoli casi.

Le richieste sono state inoltrate fin da subito alla Regione Marche ma nel 2019 si è avuta l'apertura di un vero e proprio tavolo tecnico-istituzionale con incontri plenari e bilaterali (Regione-singola Provincia) al fine di pervenire alla soluzione della problematica.

Le Province rappresentarono unitariamente l'esigenza di rimborsare i costi delle funzioni e delle spese di *staff*, ovvero una quota forfettaria a copertura dell'attività svolta da uffici a supporto delle funzioni di *line* quali la ragioneria, gli affari generali, la segreteria, il CED. Le Province chiesero il 20% delle spese del personale per i suddetti settori.

Il tavolo tecnico-istituzionale si è arenato con lo scoppio della pandemia a inizio 2020.

Nello specifico le Province rivendicano crediti relativi alle seguenti questioni:

- LR 28/2015 legge di assestamento di Bilancio che ha stanziato fondi per le Province;
- STRADE "EX ANAS" si tratta di pagamenti che le Province hanno sostenuto e stanno sostenendo per utenze e manutenzioni riguardanti strade trasferite;
- IVA sui contratti di servizio TPL anni 2015 e 2016;
- RATE DI MUTUI sostenute su immobili o strade trasferite;
- POLIZIA PROVINCIALE: somme in eccesso sostenute dalle Province;
- FUNZIONI NON FONDAMENTALI RESIDUALI: è stato convenzionalmente deciso di chiamare in questo modo gli importi derivanti da tutte quelle funzioni non fondamentali relative a progetti di cultura, politiche





giovanili, sport, sviluppo sostenibile, protezione civile, turismo, sociale, agricoltura, ecc. su cui le Province hanno sostenuto spese per attività a cui non si voleva dare interruzione.

- SPESE DI STAFF: è stata richiesta una quota forfettaria del 20% calcolata sulle spese di personale dei settori ragioneria, affari generali, CED e Segreteria.

L'UPI mantiene un file dove sono annotati i crediti vantati con il totale per ogni singola questione suddivisa per Provincia che viene costantemente aggiornato dalle Ragionerie delle Province i cui uffici sono pronti per supportare questi dati con la documentazione di dettaglio.

## RELAZIONE CONVENZIONE VIGILANZA ITTICO VENATORIA

Con DGR 563/2020 la Regione stabiliva modalità e criteri con cui rimborsare alle Province il costo del personale e una quota di oneri di gestione per il servizio riallocato presso le Province ai sensi della LR 6/2016.

La Convenzione prevedeva il rimborso del costo del personale indicando un costo medio mensile che permetteva di calcolare i mesi di effettivo servizio nel caso di pensionamenti e rimborsare quindi solo gli effettivi mesi di presenza in servizio. Inoltre era previsto un contributo di 8.000 euro ad addetto quantificato dall'UPI Marche con un calcolo che ne dimostrava l'effettiva esigenza.

La suddetta DGR, con relativa convenzione allegata, è stata sempre prorogata tanto che all'ultimo rinnovo contrattuale è stato condiviso tra Regione Marche e UPI Marche un addendum per la copertura delle retribuzioni a seguito degli aumenti del CCNL e dei relativi arretrati da rimborsare alle Province.

In previsione della scadenza della Convenzione al 31/12/2023 l'UPI marche ha inviato una proposta di modifica anche al fine di aumentare la dotazione organica degli addetti di vigilanza che è esigua rispetto alle effettive esigenze. Per esempio a Fermo attualmente sono due dipendenti.

E' opportuno ricordare che le spese di personale vanno rimborsate dalla Regione che ha deciso di riallocare le risorse in base a quanto deciso nella Conferenza Unificata del 5.11.2015 e quanto stabilito dal c. 770 della Legge di Bilancio n. 208/2015.

Il servizio necessita di nuovo personale dati i numerosi pensionamenti e almeno un amministrativo che segua le segnalazioni via PEC e i verbali di contenzioso. Le Province hanno necessità della seguente dotazione di personale:

PROVINCE	AN	AP	FM	MC	PU
DOTAZIONE PERSONALE ATTUALE	10	9	2	10	9
DOTAZIONE PERSONALE NECESSARIA	15	12	8	15	15



Si rende inoltre necessaria una modifica legislativa alla LR 6/2016 al fine di adeguarsi al DL 104/2020 art. 57 c. 3-septies<sup>5</sup> permettendo così di escludere dal rapporto entrate correnti/personale la spesa finanziata con risorse provenienti da altri Enti al fine del calcolo della capacità assunzionale delle Province.

**“All’art. 1 della LR 6/2016 è aggiunto il seguente comma 3:**

**3. il costo del personale di vigilanza ittico-venatoria è rimborsato alle Province e finanziato con trasferimento a carico del Bilancio regionale”**

Si chiede inoltre che i rimborsi non siano effettuati a consuntivo ogni 6 mesi ma con una frequenza maggiore al fine di consentire alle Province una congrua dotazione di cassa

[Torna all'indice](#)

[Torna alla relazione in premessa](#)

---

<sup>5</sup> DL 104/2020 art. 57 c. 3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.